

**PUCCIONI, relatore.** Questo numero della tariffa comprende la dispensa dagli impedimenti di età e da quegli altri indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. La Commissione ha accettato in questa parte la proposta del ministro delle finanze, il quale non faceva alcuna distinzione tra impedimenti di età e tra gl'impedimenti di che nell'articolo 59 del Codice.

Ora, i motivi addotti dal ministro di giustizia, sembrano alla Commissione così giusti e così gravi, da indurla ad accettare l'emendamento.

Però la Commissione tien fermo l'articolo nell'altra sua parte, e vorrebbe che fosse concepito nel modo seguente:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. »

La Commissione non può aderire alla proposta di soppressione messa innanzi dall'onorevole Sanguinetti perchè crede realmente che in questo caso lo Stato rende un servizio all'individuo che chiede sia removed un ostacolo che la legge civile riconosce come impeditivo alla celebrazione del matrimonio.

Le ragioni che l'onorevole Sanguinetti espone per dimostrare l'ingiustizia di questa proposta non sembrano alla Commissione convincenti o almeno non abbastanza fondate, perchè essa ritiene che una volta che nello Stato è riconosciuto come unico matrimonio legale il matrimonio civile, le parti che hanno contravenuto alle leggi dello Stato, che si sono congiunte con una forma dalle leggi dello Stato non riconosciuta come efficace, debbono a se stesse imputare gli effetti del loro atto.

D'altra parte il pericolo che si teme è tolto di mezzo dalla forma della imposta quale la Commissione ve la presenta.

Non si tratta di una tassa fissa, ma di una tassa proporzionale allo stato di fortuna dei richiedenti.

Se la fortuna dei richiedenti sarà piccola, sarà nulla; piccola o nulla relativamente sarà la tassa.

Quindi, sotto quest'aspetto, sembra alla Commissione che, non potendosi dubitare che il servizio che presta lo Stato sia un servizio meritevole di una remunerazione, debbasi tener ferma la proposta del Ministero, salva la modificazione accennata dall'onorevole guardasigilli.

Finalmente, tenga la Camera in conto la natura stessa di questi impedimenti per i quali si concederebbe la dispensa, e consideri che il più delle volte le persone che si rivolgono all'autorità del capo dello Stato, perchè tolga di mezzo l'ostacolo che si oppone alla loro unione, sono persone le quali intendono o per ragioni di affetto, o per ragioni di famiglia, celebrare un matrimonio il quale le soddisfa.

È innegabile dunque il beneficio, ed è del pari innegabile la giustizia della tassa.

Per tutte queste considerazioni la Commissione insiste nella sua proposta.

**DI SAN DONATO.** Ed i poveri come fanno?

**PUCCIONI, relatore.** Non pagano niente. L'imposta è proporzionale a quella dell'anno precedente.

**PRESIDENTE.** Li prego di non fare conversazioni particolari.

Dunque si direbbe:

« Decreti reali di dispensa dagli impedimenti indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile. »

Il deputato PIANCIANI ha facoltà di parlare.

**PIANCIANI.** Signori, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole ministro ed accettate dalla Commissione, io credo sia inutile di più parlare della prima parte di questo articolo che era in idea di combattere; ma, dividendo l'idea dell'onorevole Sanguinetti, che cioè debba essere rigettato tutto questo articolo della tabella, ho dovuto prendere la parola per fare alcune osservazioni in opposizione a quanto accennava l'onorevole relatore della Commissione.

Ora si riduce l'articolo a stabilire una tassa per la dispensa dagli impedimenti indicati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del Codice civile.

Questi impedimenti sono per i matrimoni da chiudersi « tra gli affini nel medesimo grado, tra la zia ed il nipote, la nipote e lo zio. » Io non ho bisogno certamente di entrare in lunghi ragionamenti, nè discendere a particolari per mostrare alla Camera come altissime ragioni di moralità e di ordine nelle famiglie sono state quelle che hanno persuaso il legislatore a stabilire per regola l'impedimento di questi matrimoni; siccome però ogni regola ha delle eccezioni, per questo appunto vuole la legge che la facoltà sovrana possa in alcuni casi eccezionali dare la dispensa. Ora questi casi, secondo me, si dividono in due categorie: vi sono quelli nei quali la morale, l'ordine delle famiglie non è punto interessato, perchè debba tenersi ferma come tutela la disposizione generale degli impedimenti; ma vi sono degli altri casi in cui, invece l'ordine delle famiglie e l'interesse della morale, esigono appunto di fare eccezione alla regola generale.

Sono disposto ad ammettere che potesse farsi pagare una tassa pel primo caso, ma non posso ammetterla pel secondo: e come distinguere fra i due?

Nel primo caso la dispensa governativa sarà un favore che la società accorderà, a mezzo del capo dello Stato; sta bene che si paghi; ma nel secondo caso il sommo imperante è in dovere di tutelare la morale con quell'arma che la legge gli accorda. Quando dunque si trova caso che l'interesse morale esige che ciò si faccia, è la dispensa la espressione di un dovere, e un controsenso sarebbe obbligare il contribuente a pagare quest'atto di giustizia che fa lo Stato.

Ma vi ha di più: siete poi sicuri, o signori, che tutti coloro che si troveranno in grado di usufruire di questo beneficio dell'autorità sovrana, avranno poi sempre il modo di pagare la tassa? Allora noi ci troveremo nella contraddizione che, cioè, mentre la legge ha vo-